



**CAMERA DI COMMERCIO
DELL'EMILIA**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA 3 – RISORSE E PATRIMONIO

N. 37 del 23/11/2023

Oggetto: Affidamento delle polizze assicurative: responsabilità civile professionale dell'organismo di mediazione e responsabilità civile professionale dell'organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che in data 12 luglio 2023, in esito agli adempimenti di cui al D. Lgs n. 219/2016, al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 e al Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 97 del 23/06/2023, è stata costituita, quale accorpamento tra le Camere di commercio di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, la Camera di Commercio dell'Emilia;

VISTA la determinazione presidenziale d'urgenza n. 3 del 12 luglio 2023 “Avvenuta costituzione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Emilia – primi adempimenti urgenti e indifferibili per assicurare il funzionamento dell'ente” ratificata in data 28/7/2023 dalla Giunta camerale;

VISTA la determinazione presidenziale d'urgenza n. 4 del 12 luglio 2023 “Avvenuta costituzione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Emilia - assetto organizzativo transitorio a garanzia della continuità amministrativa” ratificata in data in data 28/7/2023 dalla Giunta camerale;

VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 1 del 13 luglio 2023 “Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Emilia: primi adempimenti urgenti ed indifferibili”;

VISTA la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 recante il riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2005 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio”;

VISTA la deliberazione della Giunta camerale n. 33 del 9.10.2023 “Programma pluriennale 2023-2028 e Relazione previsionale e programmatica per l'anno 2024”;

VISTA la deliberazione della Giunta camerale n. 35 del 9.10.2023 avente ad oggetto: “Piano integrato di attività e organizzazione. Piano degli obiettivi e Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza – approvazione”;

VISTA altresì la deliberazione del Consiglio camerale n. 22 del 30.10.2023 avente ad oggetto “Approvazione dello Statuto della Camera di Commercio dell'Emilia”;



PREMESSO che ciascuna Camera di Commercio accorpata era dotata, quale propria articolazione interna, di un Organismo di mediazione regolarmente iscritto al Registro tenuto dal Ministero della Giustizia ed in particolare:

- Servizio di conciliazione della Camera di commercio di Parma: n. reg. 89;
- Camera di conciliazione della Camera di commercio di Piacenza: n. reg. 59;
- Servizio di conciliazione della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia: n. reg. 71;

CONSIDERATO che con determinazione presidenziale d'urgenza n. 10 del 12/07/2023, ratificata con delibera di Giunta camerale n. 5 del 28/07/2023, veniva disposto di confermare l'iscrizione nel Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia dell'Organismo Servizio di iscritto al n. reg. 89, modificandone la denominazione in "Servizio di conciliazione della Camera di Commercio dell'Emilia", con contestuale chiusura degli organismi n. reg. 59 (Piacenza) e n. reg. 71 (Reggio Emilia);

VISTA l'interlocuzione con il dirigente responsabile dell'Organismo di cui sopra, dalla quale è emerso che il Decreto Ministero Giustizia n. 150/2023 in vigore dal 15/11/2023 che sostituisce, abrogandolo, il DM 180/2010, ed in particolare l'articolo 6 il quale prevede tra i requisiti di efficienza che l'organismo di mediazione deve avere per l'iscrizione nel registro ministeriale, e quindi anche per il mantenimento dell'iscrizione, la stipula di una *"polizza assicurativa di importo non inferiore a 1.000.000,00 di euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione, di validità almeno annuale, completa di dichiarazione di impegno del responsabile a documentarne il rinnovo alla scadenza"*;

RICORDATO altresì che l'accorpata Camera di commercio di Piacenza aveva costituito, come propria articolazione, l'organismo di composizione crisi da sovraindebitamento e liquidazione del patrimonio (OCC) regolarmente iscritto al numero al n. 70, sezione A, del Registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 4 del D.M. 202 del 24/09/2014;

CONSIDERATO che con determinazione presidenziale d'urgenza n. 9 del 12/07/2023, ratificata con delibera di Giunta camerale n. 5 del 28/07/2023, veniva disposta la conferma dell'iscrizione del sopradetto organismo al numero al n. 70, sezione A, del Registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 4 del D.M. 202 del 24/09/2014, modificandone la denominazione in "Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento della Camera di commercio dell'Emilia";

VISTA l'interlocuzione con il dirigente responsabile dell'Organismo di cui sopra, dalla quale è emerso che il Decreto Ministero di Giustizia n. 202/2014 per l'iscrizione dell'organismo nel Registro del Ministero, e quindi per il mantenimento dell'iscrizione, all'articolo 4 prescrive tra i requisiti *"il rilascio di polizza assicurativa con massimale non inferiore a un milione di euro per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi"*;

VERIFICATA pertanto la necessità, al fine di dar corso a quanto disposto con le sopra citate determinazioni presidenziali d'urgenza nn. 9 e 10 del 12/7/2023 ratificate il 28/7/2023 dalla Giunta camerale di procedere a stipulare specifica polizza assicurativa avente ad oggetto rispettivamente:



CAMERA DI COMMERCIO DELL'EMILIA

- la responsabilità civile professionale dell'organismo di mediazione della Camera dell'Emilia,
- la responsabilità civile professionale dell'organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento della Camera dell'Emilia,

in sostituzione delle polizze assicurative attuali, in scadenza il 31/12/2023, stipulate in precedenza dalle tre Camere accorpate a servizio degli Organismi di mediazione e di composizione delle crisi da sovraindebitamento a suo tempo costituiti, come da richiesta predisposta dal dirigente responsabile degli Organismi citati, volta alla stipula di polizze scadenti il 31/12/2024;

CONSIDERATO che il termine di cui sopra consentirà all'Ente di raccordare le scadenze dell'intero pacchetto assicurativo della Camera di commercio dell'Emilia, in vista dello svolgimento di apposita procedura di affidamento complessivo e unitario dei servizi assicurativi;

ACQUISITA a tal fine la valutazione positiva rispetto al percorso sopra ipotizzato da parte del Broker camerale, Antea srl Insurance Brokers;

PRESO ATTO delle comunicazioni del Broker dell'Ente, prot. n.0034804/2023 e prot. n. 0034807/2023 che, a seguito dell'indagine di mercato svolta, hanno evidenziato quanto segue:

- la migliore proposta economica per la polizza relativa alla responsabilità civile professionale dell'organismo di mediazione (premio lordo annuo di € 2.580,06, con un massimale per sinistro e per anno di € 2.000.000,00 ed una franchigia di € 1.000,00 per sinistro) è quella presentata da LLOYD'S Insurance Company S.A. avente sede legale e domicilio fiscale in Milano, Corso Garibaldi 86, C.F. 10548370963, per il tramite del corrispondente Assigeco S.r.l.;
- la migliore proposta economica per la polizza relativa alla responsabilità civile professionale dell'Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento (premio lordo annuo di € 2.560,44, con un massimale per sinistro e per anno 2.500.000,00 ed una franchigia € 1.000,00 per sinistro) è quella presentata da LLOYD'S Insurance Company S.A. avente sede legale e domicilio fiscale in Milano, Corso Garibaldi 86, C.F. 10548370963, per il tramite del corrispondente Assigeco S.r.l.;

RICHIAMATI i seguenti articoli del D. Lgs. n. 36/2023:

- art. 1 che stabilisce le stazioni appaltanti perseguono la massima tempestività nell'affidamento ed esecuzione di un contratto pubblico ricercando il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza (principio del risultato);
- art. 2 che introduce il principio della fiducia, secondo il quale l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici, ed è quindi finalizzato a favorire e valorizzare l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato (principio della fiducia);



- art. 3 che richiede di favorire da parte delle stazioni appaltanti l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità (principio dell'accesso al mercato);
- art. 48, comma 3, che consente di operare, per le forniture d'importo inferiore a 5.000,00 euro, in deroga al mercato elettronico della pubblica amministrazione, come previsto dall'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018;
- art. 49, comma 6, che consente di derogare, per gli affidamenti d'importo inferiore a 5.000 euro, all'applicazione del principio della rotazione;
- art. 50 il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi d'ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, d'importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi statuiti dalla stazione appaltante;

ACCERTATO che l'operatore economico in parola è in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione della prestazione contrattuale richiesta come da documentazione agli atti d'ufficio (iscrizione alla CCIAA di Milano n.2540259 dal 03/12/2018, iscrizione alla piattaforma SATER (Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna) gestita da Intercent-ER, categoria merceologica 66510000-8 Servizi Assicurativi);

ACCERTATO altresì che l'operatore LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. è autorizzato:

- ad operare in Italia in regime di "stabilimento" (con apertura cioè di sede stabile in Italia) così come si evince dalla documentazione presente agli atti d'ufficio e scaricabile direttamente dal sito dell'IVASS (<https://servizi.ivass.it/Albi/anagrafica/anagraficaBase>),
- all'esercizio delle assicurazioni per il ramo oggetto del presente atto, così come si evince dalla documentazione presente agli atti d'ufficio e scaricabile direttamente dal sito dell'IVASS (<https://servizi.ivass.it/Albi/rami/elencoRami>);

VISTA la nota di Unioncamere italiana prot. 0022727/U del 21/9/2023 (prot. Camera dell'Emilia 16880/2023) con il quale è stato trasmesso il documento approvato dall'ufficio di presidenza dell'Unioncamere nella seduta del 13 settembre scorso, mirato a fornire alle Camere di commercio un primo supporto operativo in relazione alle novità introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023);

VISTO che tale nota contiene, oltre alle linee guida in tema di affidamenti in house, un primo atto di indirizzo volto a disciplinare gli aspetti essenziali degli affidamenti diretti;

CONSIDERATO che, in relazione alle proposte formulate dal broker ed all'arco temporale di riferimento delle polizze che si andranno a stipulare, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023 trattandosi di una fornitura d'importo inferiore a € 5.000,00, si opera in



deroga al mercato elettronico della pubblica amministrazione, come previsto dall'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1 comma 130 della Legge di Bilancio 2019 n.145 del 30/12/2018;

VISTO l'art. 15 del Codice dei contratti pubblici, a mente del quale nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti nominano il responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice, tra i dipendenti della stazione appaltante, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti ai medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni;

RITENUTO di individuare quale RUP, in relazione al contratto che scaturirà dal presente provvedimento, il Provveditore dell'Ente che, ai sensi dell'art. 8 del DPR 254/2005, cura l'acquisto delle forniture, dei beni e dei servizi necessari al funzionamento degli uffici;

RICHIAMATA la determinazione del Segretario Generale n. 11 del 11/10/2023 che ha disposto di riversare nel budget direzionale anno 2023 le prenotazioni di spesa assunte con determinazioni dirigenziali a carico dei budget delle tre Camere estinte e non ancora o non ancora integralmente utilizzate dalle stesse alla data del 12/7/2023;

TENUTO conto che è in corso l'iter di approvazione del preventivo 2023, predisposto dalla Giunta camerale il 30/10 scorso per l'approvazione da parte del Consiglio, cui seguirà la definizione del budget 2023;

CONSIDERATO infine che il suddetto preventivo 2023, e conseguentemente il budget che ne deriverà, è stato definito come stabilito dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 105995/2015, e presenta quindi adeguate disponibilità;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, come da documentazione agli atti d'ufficio;

DETERMINA

- a) d'affidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla società LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A, dalle 24.00 del 01/12/2023 alle 24.00 del 31/12/2024, la polizza a copertura della responsabilità civile professionale **dell'Organismo "Servizio di conciliazione della Camera di Commercio dell'Emilia"**, iscritto n. reg. 89 del Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia alle condizioni contrattuali ed economiche della polizza trasmessa dal Broker Antea srl Insurance Brokers prot. 0034804/2023 (premio IVA inclusa di € 2.795,07 da corrispondere, come d'uso per le polizze assicurative, in anticipo e per intero) per il tramite del corrispondente Assigeco S.r.l;
- b) d'affidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla società LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A, dalle 24,00 del 01/12/2023 alle 24,00 del 31/12/2024, la polizza a copertura della responsabilità civile professionale **dell'Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento e**



CAMERA DI COMMERCIO
DELL'EMILIA

- liquidazione del patrimonio (OCC)** regolarmente iscritto al numero al n. 70, sezione A, del Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, alle condizioni contrattuali ed economiche della polizza trasmessa dal Broker Antea srl Insurance Brokers prot. 0034807/2023 (premio IVA inclusa di € 2.773,81 da corrispondere, come d'uso per le polizze assicurative, in anticipo e per intero) per il tramite del corrispondente Assigeco S.r.l;
- c) di dare atto che gli oneri di cui al presente atto trovano copertura nella prenotazione di spesa del budget della Camera dell'Emilia, come da determina del Segretario Generale n. 11 dell'11/10/2023, n. 325030 (oneri per assicurazioni) n. 188/2023 cdc DB05 per € 2.875,51 fino a capienza delle stessa;
- d) di disporre l'utilizzo del budget direzione della Camera dell'Emila per l'importo di € sul conto 325030 (oneri per assicurazioni): € 2.693,37 cdc DB05 prenotazione n.224/2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI, ACQUISTI
E SERVIZI AUSILIARI
dr.ssa Paola Mezzadri

IL DIRIGENTE
dr.ssa Manuela Zilli